



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

TERZA SEZIONE CIVILE



Verbale del 5.12.2017

nella procedura (n. 22 del 2017) di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art 7 l. 27 gennaio 2012 n. 3 proposta nell'interesse di FUSCO EUGENIO avente ad oggetto la richiesta di apertura della procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter stessa legge;

sono presenti:

Fusco Eugenio e l'avv. Cioffi Rosalba nonché l'OCC dr.ssa Maria Pina Iorio.

Quest'ultima

attesta le intervenute e tempestive comunicazioni ex art. 14 ter co. 4 legge 3/2012; precisa infatti che inizialmente la nomina dal Presidente dell'OCC fu fatta sulla base di una intenzione di predisporre un piano del consumatore e soltanto in seguito si è deciso di intraprendere la strada della liquidazione dei beni;

rappresenta che nel piano e nella relazione è presa in considerazione anche l'eventuale definitiva fuoriuscita dell'immobile già aggiudicato dal patrimonio del proponente considerando soltanto l'acquisizione del prezzo già determinato; inoltre chiarisce che il prezzo offerto dal Fusco Ciro per l'acquisto dei restanti 1 e 2 è di euro 18mila e cioè pari a quello minimo attualmente previsto per il tentativo di vendita in sede espropriativa;

precisa che il veicolo Ford cui risulta il sequestro amministrativo della carta di circolazione è appostato nel piano ad importo pari a zero proprio per la sua ritenuta incommerciabilità;

il sig. Fusco Eugenio e l'avv. Cioffi Rosalba precisano che il padre del ricorrente non risiede stabilmente nell'appartamento facente parte del compendio patrimoniale e il fratello invece risiede anagraficamente in uno di essi; precisano che la proposta di acquisto è intervenuta dal figlio del ricorrente il quale li acquisterà nella situazione di fatto e diritto in cui si trovano.

Ad ogni modo l'avv. Cioffi Rosalba e il sig. Fusco Eugenio dichiarano, a chiarimento ma anche eventualmente ad integrazione del piano, che la vendita



di tutti i beni, mobili ed immobili, viene proposta secondo la tipica previsione normativa e cioè la vendita competitiva al fine di consentire il miglior soddisfacimento dei creditori e che il Fusco Ciro rappresenta un offerente che già si è impegnato all'acquisto alla cifra indicata in atti laddove, nei termini e modalità prescritti per la liquidazione, non dovessero pervenire ulteriori offerte migliorative.

L'O.C.C. chiarisce che tale ultima circostanza già è prevista nell'attestazione come alternativa alla vendita a Fusco Ciro.

Il giudice si riserva.

Il Giudice
dr. Marco Pugliese